



**Comunicazione COVID-19:
disposizioni adottate dalle Regioni
interessate in materia di Tirocini
Extracurricolari e misure di Politiche Attive –
04/03/2020**

Regione Lombardia

Tirocini extracircolari

I tirocini extracircolari non rientrano nella attività formative per le quali il punto d) dell'ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi.

In linea generale, l'emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria.

Pertanto:

- in caso di chiusura temporanea dell'attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
- nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
- gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all'emergenza sanitaria sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 "Durata del tirocinio").

Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida ("Durata del tirocinio"), di cui alla DGR sopra indicata, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell'attività da parte del soggetto ospitante.

Nel caso di tirocini attivati nell'ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell'eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida.

Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie

delle autorità competenti.

Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari.

L'attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante.

Politiche Attive

Le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati a programmati sono all'attenzione degli uffici regionali che definiranno le soluzioni solo al termine della fase di emergenza considerando le diverse casistiche e i volumi interessati.

Regione Piemonte

In riferimento al decreto n. 25 del 02/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale "ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 08/03/2020", si specifica quanto segue:

Attività didattiche e tirocini

Le attività didattiche individuali, compresi gli stage curriculari e i tirocini extracurricolari possono essere svolti, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai soggetti ospitanti.

Attività di orientamento e servizi al lavoro

I servizi di orientamento in riferimento a qualunque direttiva regionale e i servizi al lavoro sono confermati, compresi gli incontri di pre-accoglienza agli utenti interessati al programma MIP-mettersi in proprio.

Personale

Si conferma che, anche per questo periodo, la nuova ordinanza non prevede la sospensione dell'attività lavorativa del personale degli enti di formazione e dei servizi al lavoro.

Aspetti amministrativi

Le scadenze amministrative previste in alcune direttive e ricadenti in questo periodo sono momentaneamente sospese. Restano sospesi gli aggiornamenti dei calendari e dei registri elettronici per le attività formative.

Regione Liguria

In riferimento all'ordinanza numero 3/2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", si comunica che non sono sospesi i tirocini extracurricolari.

Regione Emilia Romagna

In riferimento all'ordinanza del Ministero della salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", si comunica che non sono previste prescrizioni in merito ai tirocini extracurricolari.

Regione Veneto

In relazione alle misure urgenti volte al contenimento del contagio del virus COVID-19 e della relativa sospensione dell'attività formativa fino al giorno 8 marzo 2020, disposta con DPCM 1/03/2020, si comunica quanto segue:

- Per i comuni rientranti nell'allegato 1 del DPCM (c.d. zona rossa) e per le persone ivi residenti e/o domiciliate permane la chiusura totale di tutti i servizi al lavoro individuali o di gruppo di competenza regionale fino al cessare della vigenza dell'attuale regime di contenimento in applicazione di quanto è previsto dall'art. 1 del DPCM citato;
- Per il restante territorio regionale, fatto salvo quanto sopra ed in applicazione dell'art. 2 del citato DPCM si comunica:

il mantenimento della sospensione sino al giorno 8 marzo compreso dei servizi al lavoro di gruppo (quali ad esempio l'orientamento) e di tutte le attività formative connesse alle politiche del lavoro rientranti nella programmazione regionale, quali a solo titolo esemplificativo: work experience, assegno per il lavoro, AICT, etc.

E' ammessa la realizzazione dei servizi al lavoro individuali e dei tirocini rientranti nella programmazione regionale a condizione che i soggetti gestori assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli utenti.